(N. 2607)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore VARRIALE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1952

Provvedimenti in materia di mezzadria sulla consegna e riconsegna delle scorte vive.

Onorevoli Senatori. — Nelle regioni in cui vige la mezzadria classica le scorte vive sono generalmente immesse dal concedente; solo nelle Marche prevalentemente sono immesse in parti uguali dal concedente e dal mezzadro.

Quando l'immissione è fatta dal solo concedente, la consegna al mezzadro può avvenire a quantità, specie e qualità, oppure a valore; il secondo sistema è quello che è stato generalmente applicato prima in base a inveterate consuetudini e poi in base ai contratti collettivi.

Nel sistema di consegna a valore si è discusso se l'utile da dividere tra concedente e mezzadro debba comprendere l'aumento di valore dipendente da oscillazioni dei prezzi di mercato, comprese quelle relative alla rivalutazione o alla svalutazione monetaria.

La questione riguarda soprattutto la Toscana e l'Umbria: orbene, in queste regioni, dopo la svalutazione conseguente alla guerra 1915-18 la quasi totalità dei concedenti riconobbe il diritto dei mezzadri al plus-valore delle scorte; quando si ebbe il fenomeno inverso della deflazione per la rivalutazione della lira, i mezzadri dovettero sopportare la metà della perdita rappresentata dalla diminuzione dei prezzi del bestiame.

Dopo l'ultima guerra mondiale il fenomeno si è ripresentato con l'inflazione e conseguente aumento dei prezzi: anche questa volta la grande maggioranza dei concedenti ha riconosciuto il diritto dei mezzadri, liquidando la metà del maggior valore, in omaggio alla consuetudine inveterata esistente in Umbria e in Toscana nel senso che l'aumento e la diminuzione dei prezzi ha sempre formato oggetto di divisione fra le parti, dato il sistema di consegna e di riconsegna delle scorte vive a valore in base al prezzo corrente di mercato. Soltanto una minoranza avida ha resistito, negando il plus-valore, che veniva definito utile apparente. Ne sono sorte delle cause, nelle quali i Tribunali e le Corti di appello delle due regioni hanno emesso decisioni contrastanti, finchè recentemente la Corte di cassazione ha deciso che il plus-valore non deve essere attribuito al mezzadro, in tal modo contraddicendosi anch'essa, giacchè nel 1943 (sentenza n. 1275) e nel 1948 (sentenze n. 1798 e 1799) aveva deciso che ogni aumento di valore è dovuto al mezzadro.

In tale stato di cose si impone una soluzione legislativa: lasciare l'affermazione di tale principio significherebbe premio alla minoranza che

si è sottratta all'applicazione delle norme contrattuali e consuetudinarie e significherebbe mortificazione a coloro che hanno liquidato, senza discutere, il plus-valore ai loro mezzadri, ricordando che i mezzadri, senza discutere, pagarono la metà della perdita per diminuzione dei prezzi, mentre quelli che avevano tentato di non pagare la perdita, definendola apparente, vi furono costretti con seguestri e pignoramenti. Lasciare l'affermazione di quel principio significherebbe mantenere ingiustamente in piedi una questione che genera gravi dissidi fra le parti e grave sfiducia nei mezzadri, i quali dovrebbero amaramente constatare che, mentre hanno dovuto subire la perdita rappresentata dalla diminuzione dei prezzi da rivalutazione, non dovrebbero avere l'utile rappresentato dall'aumento dei prezzi da svalutazione, cosicchè la stessa questione, nel suo duplice aspetto, verrebbe oppostamente risolta sempre a danno del mezzadro!

La questione fu affrontata dalla Carta della Mezzadria (13 maggio 1933, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1933): essa all'articolo 32 prevede tanto la consegna e riconsegna a quantità, specie e qualità quanto la consegna e riconsegna a valore. A proposito di quest'ultimo sistema però fa richiamo alla deliberazione 13 marzo 1931 della Corporazione dell'Agricoltura, la quale proponeva che, in periodo di perturbazioni monetarie, si dovessero eliminare gli utili e le perdite apparenti « mediante opportune variazioni da concordare »; in tutti i casi però l'articolo 32 fa « salve disposizioni più particolareggiate da formularsi nei patti generali, al fine di tener conto di eventuali diverse consuetudini». In Toscana e in Umbria è sempre esistita la consuetudine di effettuare consegne e riconsegne in base ai prezzi correnti di mercato e tale consuetudine è stata accolta nel patto collettivo del 28 dicembre 1928 per la Toscana e nel patto collettivo 25 agosto 1934 per l'Umbria. Il patto generale Toscano all'articolo 10 stabilisce la consegna « a valore, cioè mediante determinazione del valore dei singoli capi a prezzi di mercato in luogo»; altrettanto stabilisce l'articolo 48 per le stime annuali e l'articolo 55 per le stime alla fine del rapporto.

In Umbria la « Raccolta ufficiale degli usi e consuetudini », attesta che « la consegna e

riconsegna delle scorte vive viene effettuata esclusivamente con il sistema del valore, intendendosi per valore l'effettivo prezzo di mercato al momento in cui avviene la consegna e la riconsegna »; in omaggio a ciò il patto generale dell'articolo 22 per la consegna stabilisce che « l'ammontare di stima per le scorte vive sarà corrispondente al prezzo del bestiame valutato ai prezzi effettivi correnti sul mercato locale o più prossimo » e altrettanto stabilisce l'articolo 54 per le stime annuali e l'articolo 79 per le stime alla fine del rapporto.

Dunque le norme contrattuali sono in modo assoluto nel senso dell'attribuzione del plus-valore, come erano indubbiamente nel senso dell'attribuzione della perdita per diminuzione dei prezzi; non si riesce neppure a concepire un dubbio in proposito; ma dal momento che un dubbio si è fatto sorgere, fondatamente o no, è necessario risolverlo nel senso stabilito nella presente proposta di legge per evidenti ragioni di giustizia sociale.

Con essa si dà esatta e perfetta interpretazione delle norme collettive tuttora in vigore, perchè è indiscutibile che le stesse vollero risolvere la questione nel senso indicato dall'articolo 1. Infatti quando la questione era sorta in base all'abrogato codice civile, si discuteva se per il « maggior valore » previsto dall'articolo 1669 si dovesse intendere solo maggior valore intrinseco; qualcuno si decise per questa soluzione, sostenendo che il valore non andava confuso col prezzo. A parte che la distinzione è inammissibile, giacchè il prezzo è la misura del valore (cosicchè i due termini indicano una cosa sola e non due cose diverse). la questione è superata dai patti generali colonici umbri e toscani, i quali hanno precisato che per valore nelle stime deve intendersi il prezzo effettivo di mercato al momento delle stime stesse.

La volontà delle organizzazioni di categoria è resa ancora più manifesta dal fatto che il mezzadro è stato e sta sempre a tutti gli utili e perdite di ogni natura e derivazione; infatti il mezzadro subisce la metà della perdita dovuta a mortalità accidentale del bestiame (articolo 50 del patto umbro e articolo 45 del patto toscano). E si aggiunge che infondatamente l'utile rappresentato dall'aumento dei prezzi per svalutazione monetaria è definito appa-

rente; siccome le vendite degli acquisti del bestiame vengono accreditati e addebitati in conto sociale, il mezzadro paga l'aumento attraverso l'addebito degli acquisti a prezzi alti; e soprattutto il mezzadro contribuisce direttamente all'aumentato prezzo con il mangime, che conferisce per metà, e con la mano d'opera, che conferisce per intero, mangime e mano d'opera che risentono dell'aumento per la svalutazione della moneta; e l'aumento del costo del mangime e della mano d'opera incide sull'aumento del prezzo totale del bestiame indubbiamente in misura superiore alla metà dell'aumento che diventa di spettanza del mezzadro. Queste considerazioni indussero le organizzazioni sindacali di categoria a non rendere esecutiva la norma dell'articolo 32 della Carta della Mezzadria: come si è accennato sopra, l'applicazione della norma si lasciava dipendere dall'emanazione di successive norme da concordare con contratto integrativo da parte delle associazioni sindacali; queste invece non stipularono le norme integrative e non provocarono la formulazione neppure con il ricorso alla Magistratura del lavoro in sede di controversie collettive; non solo: ma le associazioni sindacali nelle singole regioni stipularono i contratti collettivi, in cui stabilirono le stime di consegna e di riconsegna in base ai prezzi di mercato del luogo senza correttivi o decurtazioni, stabilendo una diversa norma da quella delle Corporazioni dell'Agricoltura, al fine di tener conto delle diverse consuetudini, come esplicitamente prevede l'articolo 32 della Carta della Mezzadria.

Anzi, come si legge nella premessa dell'accordo collettivo toscano del 31 ottobre 1938, le associazioni sindacali riconobbero esplicitamente che era impossibile la determinazione di elementi di rettifica idonei a discriminare i valori intrinseci da quelli dipendenti da fluttuazioni monetarie.

La soluzione adottata con la proposta legge, adunque si conforma a principi di diritto e di equità, con il vantaggio di eliminare ogni incertezza, di cui è evidente il pregiudizio, e corrisponde soprattutto ad una esigenza di giustizia sociale. Come per giustizia sociale è stato reso obbligatorio il lodo De Gasperi: (decreto-legge 27 maggio 1947, n. 495), ed è stata resa obbligatoria la tregua mezzadrile: (legge 4 agosto 1948, n. 1094, così è indiscutibilmente giusto che la questione del plus-valore trovi la sua definitiva soluzione nel riconoscimento dei patti generali collettivi, come sopra si è esposto. A tale scopo è intesa, appunto, la presente proposta di legge giusto punto, la presente proposta di legge giusta secondo dei quali si ovvìa ad ogni possibile elusione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

In tutti i contratti di mezzadria collettivi o individuali, nei quali le scorte vive sono conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi correnti di mercato, il mezzadro ha sempre diritto alla metà dell'aumento di valore tra la stima iniziale e la stima finale, a qualunque causa dovuto, senza riduzione alcuna.

Art. 2.

È nullo ogni patto contrario al disposto del precedente articolo.